



U.S.D.
ALBOR GRASSINA



Grassina, 30 novembre 2009

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data odierna, alle ore ventuno e trenta, presso la sede sociale in via S. Michele a Tegolaia n. 1, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci della U.S.D. ALBOR GRASSINA per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• **modifica dello Statuto Sociale.**

Presiede l'assemblea il Presidente sig. Luca Marcucci ed il segretario sig. Meriggi Graziano. Essendo intervenuti numero 10 soci su complessivi 31 aventi diritto di voto, il Presidente dichiara non validamente costituita l'assemblea in prima convocazione e la rimanda in seconda convocazione alle ore ventuno e trenta.

In seconda convocazione non essendo mutato il numero dei soci partecipanti e come previsto dallo statuto vigente, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea ed apre la discussione.

Il presidente illustra i principi cui l'associazione sportiva deve adeguarsi pena la perdita della appartenenza alle società dilettantistiche e che l'esercizio, in riferimento alla stagione 2009/2010, verrà chiuso il 31 dicembre '09 con soli sei mesi di gestione, adeguandosi così alle norme inserite nel nuovo testo che prevede come data di inizio dell'esercizio il 1° gennaio e la fine dello stesso il 31 dicembre.

Il presidente, specificato quanto sopra, da lettura al nuovo testo dello Statuto Sociale.

L'assemblea dopo ampia ed esauriente discussione approva il nuovo testo dello Statuto Sociale sia articolo per articolo che nel suo insieme.

L'assemblea, non avendo null'altro da discutere, viene sciolta alle ore 22:45 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Luca Marcucci



Il segretario
Meriggi Graziano



STATUTO



Art. 1 - Denominazione, sede sezioni

1. Ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita un'associazione sportiva denominata: "Unione Sportiva Dilettantistica ALBOR GRASSINA"
2. L'Associazione ha sede legale in Bagno a Ripoli loc. Grassina (FI), Via S. Michele a Tegolaia, 1.
3. L'Associazione potrà comunque costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuno al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. La gestione di dette sezioni sarà regolamentata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione, apolitica e senza scopo di lucro, non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la coordinazione dell'attività sportiva intesa come mezzo di formazione fisica e morale della gioventù, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del tennis e del calcio. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica del tennis nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva del tennis.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati e dall'obbligatorietà del rendiconto; si deve avvalere prevalentemente di prestazione volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. Per il miglior raggiungimento degli scopi suddetti l'Associazione deve essere affiliata al C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva, per praticare le attività da essi promosse. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dal CONI e a tutte le disposizioni statutarie della Federazione Italiana Tennis e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.
5. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione Soci

1. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti.
2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, indirizzata al Consiglio Direttivo, dichiarando espressamente di aderire al presente Statuto.
4. La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.
5. In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.
6. I Soci versano all'Associazione, al momento in cui entrano a farne parte e successivamente ogni anno, una quota associativa annua nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 - Diritti dei Soci

1. Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.

Art. 6 - Decadenza dei Soci

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria
 - morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza, del versamento richiesto della quota associativa
 - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - morte del socio.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
3. L'Associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 - Organi

1. Gli organi sociali sono:
 - l'Assemblea generale dei Soci
 - il Presidente
 - il Consiglio Direttivo

Art. 8 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.
2. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell'ordine del giorno da almeno un quinto degli Associati in regola con il

pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni.
2. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due Associati.

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea - Deliberazioni

1. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei Regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.
3. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 11 Convocazione - Procedure Assembleari

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o posta elettronica certificata e spedita ai Soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
3. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
4. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
5. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della Associazione. Esso è composto da almeno cinque e non più di undici membri eletti dall'Assemblea tra i Soci. Il Consiglio Direttivo una volta eletto nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario con

funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o radiazioni.
3. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
4. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione.

Art. 13 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri, senza formalità.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci.
- b) deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario, compresa la stipula di contratti di sponsorizzazione.
- c) redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea.
- d) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci; redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.
- f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari.
- g) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione. Al Presidente spetta l'uso della firma sociale. Il Presidente può conferire sia ai soci che a terzi procure speciali per determinati atti, dopo l'approvazione del consiglio Direttivo.

Art. 17 - Il Vicepresidente

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente. In tali casi la rappresentanza della Associazione viene assunta dal Vicepresidente.

Art. 18 - Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare entro quattro mesi dal termine dell'esercizio. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati, insieme con la convocazione dell'Assemblea che ha all'ordine del giorno la sua approvazione.

Art. 20 - Anno sociale

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

Art. 21 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio dei periodi precedenti.

Art. 22 - Libri sociali

1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:
 - a) il libro Soci.
 - b) il libro verbale delle Assemblee.
 - c) il libro verbali del Consiglio Direttivo.

I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.


Art. 23 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, la delibera Assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge, ad altre organizzazioni con finalità sportive.
3. In caso di revoca o di mancato rinnovo dell'affiliazione e di scioglimento, rispondono in solido tra loro il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo della Società, delle obbligazioni assunte dalla Società verso la F.I.T. e i suoi Organi, verso le Società e i terzi affiliati o tesserati.

Art. 25 - Norma Generali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge, le norme e le direttive del CONI nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti della Federazione Italiana Tennis cui l'Associazione è affiliata.

Il Presidente





il Segretario





REGISTRATO A FIRENZE 2
il 18-12-2009 al N° 13800 Serie 3
Versati Euro 168,00 (cento e ottanta / 100)



IL RESPONSABILE
ASRC
Geria MANCIOLI